

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

1222·2022
800
A N N I



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Riviera Tito Livio, 6
35123 Padova
amministrazione.centrale@pec.unipd.it
CF 80006480281
P.IVA 00742430283
www.unipd.it

**Al Personale Tecnico Amministrativo
Ai Tecnologi di ricerca**

Padova,
Rep. n. /2020 - Prot. n.
Anno 2020 Tit. VII Cl. Fasc. Allegati: 2

Comunicazione interna

OGGETTO: Ferie pregresse e Monte ore individuale in esubero – disposizioni applicative della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2020.

Gentilissime e Gentilissimi,

considerate le raccomandazioni in materia dei vari decreti ministeriali sull'emergenza sanitaria, lo scorso 23 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che esiste una situazione di forte accumulo di giorni di ferie pregresse (giorni di ferie residue al 31/12/2019) e di monte ore individuale pregresso (MOI al 31/12/2019) da parte del personale tecnico amministrativo, la cui persistenza non è compatibile con le previsioni di legge e del Contratto collettivo di lavoro. D'altra parte l'applicazione della norma e del contratto nazionale di lavoro impone che il livello di ferie pregresse non possa mai superare le quattro settimane (rinvio al massimo di due settimane all'anno nei successivi 18 mesi) e che il MOI debba essere usufruito entro il primo trimestre dell'anno successivo. L'ateneo ha ritenuto che la norma contrattuale vada applicata salvaguardando i livelli finora accumulati dal personale, ricorrendo però ad un piano obbligatorio di rientro quinquennale, nel rispetto dei diritti acquisiti e della necessità di assicurare l'efficacia dell'attività amministrativa dell'ateneo. Le ferie pregresse programmate e non fruito secondo il piano di recupero definito dall'Ateneo non saranno riportate all'anno successivo, fatti salvi i casi in cui l'impossibilità di fruirne non sia imputabile o riconducibile al dipendente (malattia, infortunio, congedo obbligatorio per maternità o paternità).

Per l'anno 2020 è prevista una misura di recupero attenuata.

Analogamente, per il MOI pregresso non recuperato entro il 31 marzo 2020, è stato previsto un progetto di rientro che ha caratteristiche differenziate tra i dipendenti con ferie pregresse, che richiede un recupero pluriennale, e gli altri dipendenti. A partire dall'anno 2020 il MOI che verrà maturato in corso d'anno dovrà essere obbligatoriamente recuperato entro il 31 marzo dell'anno successivo e decorso tale termine non potrà più essere utilizzato nel rispetto delle previsioni contrattuali.

Dirigente
Responsabile del Procedimento Amministrativo
Riferimento da Contattare

Dott.ssa Anna Maria Cremonese
Dott.ssa Maria Zanato
Tel. 049 827 3191 - 3765

Il piano di recupero delle ferie pregresse e del MOI in eccesso si articola in modo diverso in relazione alle situazioni dei singoli e si accompagna con una gestione allineata alle previsioni di contratto per quanto riguarda le ferie correnti e il MOI dell'anno in corso, così da evitare il ripetersi di situazioni di accumulo.

I piani di recupero, pertanto, sono differenziati sulla base dei seguenti elementi:

- numero di giornate settimanali di lavoro
- numero di giornate di ferie pregresse al 31/12/2019
- Monte Ore Individuale al 31/12/2019

Questa circolare declina operativamente le misure approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Riferimenti normativi: Il contratto collettivo di lavoro¹ prevede che *“Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi²³, (...). Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio”* e che *“Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”*

Ne consegue che, fatte salve le situazioni espressamente tutelate dal CCNL e dalla Legge in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente (*malattia, infortunio, congedo obbligatorio per maternità o paternità*), non sono ammessi accumuli in misura superiore alle previsioni contrattuali.

In merito al monte ore individuale, il Contratto⁴ stabilisce che *“al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo”*, disposizione che è confermata anche dal Regolamento di Ateneo sull'orario di lavoro del Personale Tecnico Amministrativo⁵ emanato con decreto rettorale rep. 3602/2001 del 22 novembre 2001.

¹ Art. 28 del CCNL del 16 ottobre 2008 relativo al comparto Università, come modificato dall'art. 45, del CCNL del 19 aprile 2018 relativo al comparto Istruzione e Ricerca.

² Art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, commi 9 e 12: *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (...) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”*.

³ CCNL del 19 aprile 2018 relativo al comparto Istruzione e Ricerca - dichiarazione congiunta n. 1: *“In relazione a quanto previsto all'art. 40, comma 2 (Disposizioni speciali per la Sezione Scuola), all'art. 45, comma 1 (Ferie) e all'art. 70, comma 1(Ferie), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità”*.

⁴ Art. 27, comma 2, del CCNL del 16 ottobre 2008 relativo al comparto Università

⁵ Art. 5 Crediti orari e riposi compensativi *“Tutto il personale, quale che sia la tipologia oraria adottata, che per effetto di eventuali urgenze o prolungamenti orari motivati e autorizzati è tenuto a prestare ore in eccedenza rispetto a quelle previste dalla propria tipologia oraria (quando tali prolungamenti siano comunque inferiori all'ora), accumula un credito orario che deve convertire in riposi compensativi da usufruire in accordo con il Responsabile della struttura. Il monte ore di credito orario individuale (M.O.I.), accumulato da ciascun dipendente, può essere utilizzato nel corso di ogni trimestre a titolo di riposo compensativo, tenuto conto delle esigenze organizzative della struttura. Il M.O.I. residuale di fine anno deve essere esaurito entro il primo trimestre dell'anno successivo, salvo motivate esigenze della struttura”*

RECUPERO STRAORDINARIO DELLE FERIE PREGRESSE

1. Personale che al 31/12/2019 presenta nel report presenze mensile un numero di giorni fino a 4 settimane⁶.

Applicando la regola contrattuale, al massimo 2 settimane delle ferie pregresse dell'anno 2019 possono essere riportate all'anno successivo e vanno obbligatoriamente fruito entro il 30 giugno 2021.

Le ferie non fruito entro il termine del 30 giugno 2021 scadono e non possono essere riportate nel mese successivo.

Le rimanenti vanno fruito entro l'anno 2020 e, se non fruito, scadono e non possono essere riportate nell'anno successivo.

Per le ferie maturate nel 2020 vedi il paragrafo Gestione ordinaria delle ferie e del MOI dal 2020.

2. Personale che al 31/12/2019 presenta nel report presenze mensile un numero di giorni superiore a 4 settimane.

Per tale personale vanno rispettati i piani di recupero delle ferie pregresse approvati dal Consiglio di Amministrazione (vedi tabella allegata – allegato 1), che prevedono il numero di giorni di ferie da fruito obbligatoriamente nell'anno 2020 e negli anni successivi. Il numero dei giorni è fissato in relazione all'entità delle ferie pregresse al 31.12.2019.

Il dipendente predispone l'articolazione del piano di recupero delle ferie pregresse in accordo con il responsabile della struttura che verifica le esigenze organizzative e di servizio.

Le ferie non fruito entro le scadenze previste dal piano non vengono riportate all'anno successivo.

Il dipendente che, entro il 31 dicembre 2024, non abbia recuperato le ferie pregresse al 31/12/2019, dovrà predisporre un nuovo piano di recupero, in modo da permettere l'azzeramento delle ferie pregresse non recuperate prima della cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio.

Per le ferie maturate nel 2020 vedi il paragrafo Gestione ordinaria delle ferie e del MOI dal 2020

3. Casi particolari di riporto delle ferie pregresse

Le ferie pregresse non fruito secondo il piano definito dall'Ateneo sono riportate all'anno successivo solo nei seguenti casi:

- mancata fruizione delle ferie non imputabile o riconducibile al dipendente (malattia, infortunio, congedo obbligatorio per maternità o paternità);

⁶ Per chi lavora su 5 giorni saranno 20 giorni di ferie, per chi lavora su 4 giorni saranno 16 giorni di ferie e così via.

- esigenze di servizio della struttura di appartenenza: in questo caso, verificata la sussistenza di motivazioni oggettive, la deroga al piano deve essere autorizzata con provvedimento del dirigente dell'Area Risorse Umane.

<p style="text-align: center;">RECUPERO STRAORDINARIO MONTE ORE INDIVIDUALE PREGRESSO</p>
--

1. Personale che al 31/12/2019 presenta nel report presenze mensile un numero di giorni di ferie pregresse fino a 4 settimane⁷ e non ha ore di MOI da recuperare alla stessa data.

Vedi paragrafo "Gestione ordinaria delle ferie e del MOI dal 2020"

2. Personale che al 31/12/2019 presenta nel report presenze mensile un numero di giorni di ferie pregresse fino a 4 settimane e ha ore di MOI da recuperare alla stessa data.

Il MOI al 31/12/2019 è oggetto di un piano di recupero di almeno due settimane/anno. Pertanto dall'anno 2020, oltre alle ferie di competenza, vanno recuperate ore in numero pari a 2 settimane lavorative fino al completamento del recupero del MOI. Il MOI oggetto dei piani di recupero e non utilizzato secondo quanto previsto dai piani stessi non sarà riportato all'anno successivo (vedi tabella allegata – allegato 2).

3. Personale che al 31/12/2019 presenta nel report presenze mensile un numero di giorni di ferie pregresse superiore a 4 settimane e ha ore di MOI da recuperare alla stessa data.

Coloro che hanno un numero di ferie pregresse superiore a 4 settimane inizieranno il recupero del MOI al 31/12/2019, dopo il completamento del piano di rientro delle ferie (vedi tabella allegata – allegato 2).

4. Casi particolari di riporto del MOI

Il MOI non recuperato può essere riportato all'anno successivo solo nel caso di impossibilità di fruire dei recuperi per cause non imputabili o riconducibili al dipendente (malattia, infortunio, congedo obbligatorio per maternità o paternità).

⁷ Per chi lavora su 5 giorni saranno 20 giorni di ferie, per chi lavora su 4 giorni saranno 16 giorni di ferie e così via.

RECUPERO STRAORDINARIO DI FERIE/MOI PIANI PERSONALIZZATI

Se i piani di recupero ferie/MOI sopra descritti non garantiscono il totale recupero delle ferie e del MOI prima della cessazione prevista del rapporto di lavoro, il dipendente, in collaborazione con il responsabile della struttura interessata deve predisporre, entro il 30 settembre 2020, un piano che preveda un recupero più intensivo, sia delle ferie pregresse che dell'eventuale MOI.

In caso di mancato rispetto del piano non sono previsti riporti di ferie e di MOI all'anno successivo.

GESTIONE ORDINARIA DELLE FERIE E DEL MOI DAL 2020

A partire dall'anno 2020 le ferie maturate nell'anno vanno fruito entro il 31 dicembre dello stesso anno, secondo la previsione contrattuale. E' possibile riportare all'anno successivo 2 settimane al massimo, previa attestazione del responsabile della struttura dell'impossibilità a fruirne, a causa delle esigenze di servizio o a causa non imputabile o riconducibile al dipendente (malattia, infortunio, congedo obbligatorio per maternità o paternità). In tal caso le ferie riportate vanno obbligatoriamente fruito entro i 18 mesi successivi e, se non fruito, non vengono ulteriormente riportate.

Dall'anno 2020, il MOI che viene maturato in corso d'anno deve essere obbligatoriamente recuperato entro il 31 marzo dell'anno successivo, secondo la previsione contrattuale. Decorso tale termine, non potrà più essere utilizzato, salvo il caso di impossibilità di fruire dei recuperi per cause non imputabili o riconducibili al dipendente (malattia, infortunio, congedo obbligatorio per maternità o paternità).

Per il personale di categoria EP la gestione del MOI resta disciplinata da quanto previsto dalla circolare prot. 12103 del 26/2/20 disponibile al seguente link www.unipd.it/ufficiopta scegliendo Presenze-Assenze - Circolari Note informative – Orario di lavoro e ferie personale di categoria EP.

Per qualsiasi informazione l'ufficio personale tecnico amministrativo è a disposizione tramite il servizio di HELP DESK alla coda: Area Risorse Umane - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore carriere - "PIANI DI RECUPERO".

Cordiali saluti.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Cremonese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005